

STATUTO

HERMETE - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN PIETRO IN CARIANO VR VIA
DELLE PREARE 20

Numero REA: VR - 315937

Codice fiscale: 03192670234

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO

" A "

rep. n. 22097

racc. n. 15604

STATUTO
della Società cooperativa Hermete
TITOLO I

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata -

E' costituita una cooperativa sociale denominata "Hermete - Cooperativa Sociale". La Cooperativa ha sede nel comune di San Pietro in Cariano (VR). La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato, con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione abilitato alle conseguenti dichiarazioni necessarie, presso l'Ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello indicato. Il Consiglio di Amministrazione, con semplice decisione, potrà istituire, anche altrove, sedi operative, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro dei Soci.

La durata della Cooperativa è fissata fino al trentuno dicembre duemila sessanta.

La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 2, 3, 5, 6, 7 dell'art. 2484 Codice Civile e in caso di perdita del capitale sociale.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dalla disciplina del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Alla Cooperativa si applicano, altresì, le disposizioni previste dalla L. n. 142/2001 e successive integrazioni e modificazioni, per quanto concerne la riforma dell'istituto del Socio lavoratore/trice, e quelle della L. n. 381/1991 e successive integrazioni e modificazioni, per quanto concerne la disciplina delle cooperative sociali nonché le previsioni del D.Lgs. 112/2017.

Art. 2 - Finalità e Scopi -

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), e s.m.i., del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 s.m.i., e attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (lettera b della legge n.381/91 in quanto collegate funzionalmente alle attività di cui alla lettera a).

Si impegna, altresì, a garantire le migliori condizioni e opportunità lavorative per i propri Soci/ie nello svolgimento delle attività avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative degli stessi. Potrà svolgere, altresì, la propria attività anche con terzi nella veste di dipendenti o collaboratori.

Art. 3 - Oggetto sociale -

Per quanto riguarda le attività di cui all'art. 1 legge 381/91 comma a) integrate con le attività di cui alle lettere a) b) c) l) e p) del decreto leg.vo n. 112/2017 la cooperativa opererà per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge della Regione Veneto n. 23/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda le attività di cui all'art. 1 legge l. 381/91 comma b) opererà per la gestione di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, come definite dall'art.4 della Legge 381/1991, e dall'art.2 della Legge Regionale del Veneto

n.23 del 3 novembre 2006 e successive modifiche e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi, se e in quanto collegate funzionalmente alle attività di cui al comma precedente.

A tale scopo la stessa adotterà un'organizzazione amministrativa tale da consentire la separazione contabile delle gestioni relative alle attività esercitate pertinenti al comma a) e comma b).

La cooperativa sociale per la **lettera a)** della legge 381/91 integrate con le attività di cui al decreto leg.vo n. 112/2017 e s.m.i si prefigge di:

1. Realizzare attività laboratoriali in collaborazione con istituti scolastici e formativi di ogni ordine e grado, pubbliche amministrazioni, enti associativi ed altri organismi pubblici e privati quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di laboratori: ludici, interculturali, sulla gestione delle relazioni, sul gioco, sulla mobilità sostenibile, sull'educazione ambientale e di promozione della lettura. Le modalità utilizzate possono essere: esperienziali, partecipative, cooperative learning; in ambiente scolastico ed extra-scolastico.
2. Offrire servizi di mediazione linguistica e culturale in ambito scolastico, sanitario e sociale.
3. Realizzare e gestire corsi di formazione di tipo individuale e di gruppo, giornalieri e/o residenziali, per insegnanti, educatori, genitori e per la cittadinanza. A titolo esemplificativo queste attività possono riguardare: la promozione della lettura, il protagonismo giovanile, supporto alla genitorialità, aumento delle competenze tecniche e relazionali e di tipo animativo, aumento delle competenze per la ricerca di lavoro, aumento delle competenze in ambito educativo e culturale.
4. Gestire attività nel settore culturale attraverso la gestione di biblioteche e delle attività culturali connesse incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
5. Organizzare eventi culturali, ludici, educativi, sociali ed eventi che promuovono il protagonismo.
6. realizzare servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei giovani, dei lavoratori e delle persone svantaggiate attraverso colloqui di orientamento al lavoro, accompagnamento all'occupabilità giovanile anche mediante l'attivazione di tirocini
7. offrire Servizio di Counseling rivolto a studenti, a docenti, a giovani e ai loro genitori per supportarli nei momenti critici e per l'orientamento lavorativo, scolastico e personale.
8. Progettare, promuovere e realizzare progetti di mobilità internazionale rivolto ai cittadini di ogni età.
9. Realizzare campus educativi-esperienziali per ragazzi e giovani.
10. Gestire servizi di orientamento scolastico, progetti ponte scuola-lavoro (ad esempio le cooperative scolastiche), accompagnamento e promozione di CPTO (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento).
11. Realizzare progetti di sviluppo di comunità e di cittadinanza attiva.
12. Realizzare attività e servizi di promozione del gioco attraverso per esempio l'animazione con il Ludobus, Ludoteche e altre attività ludiche.
13. Realizzare servizi di sostegno educativo-residenziale con bambini, giovani e famiglie in situazioni di difficoltà familiare e/o relazionale e/o patologica.
14. Progettare e realizzare attività di supporto alla genitorialità attraverso servizi di prevenzione primaria verso le famiglie come per esempio spazi famiglia, spazi 0-3.

15. Gestire servizi per minori a supporto delle famiglie e della comunità (ad esempio, centri estivi, centri aperti, centri infanzia, ludoteche,...), servizi educativi di supporto al disagio (centri educativi, appoggi educativi, centro diurno).

16. Gestire servizi a supporto all'apprendimento, anche per bambini e ragazzi con problematiche relative a DSA e ADHD.

17. Realizzare progetti di prevenzione alla povertà educativa.

18. Realizzare e promuovere collaborazioni con associazioni e varie realtà di volontariato e non del territorio.

19. Realizzare servizi di cura alle persone quali assistenza alla famiglia, ai suoi componenti (minori, anziani, disabili) nelle forme sia domiciliare, sia residenziale, sia semi-residenziale. A titolo esemplificativo alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

20. Servizi di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (lettera q del decreto leg.vo n.112/2017) Hermete cooperativa sociale per la LETTERA **b**) se e in quanto collegata funzionalmente ai servizi di cui alla a) sopra descritti potrà:

1. Gestire servizi di ricezione, formazione, ospitalità turistica (anche con persone con disabilità), attività di accompagnamento esperienziale come per esempio tour organizzati e visite guidate, attività promozione del territorio, di ristorazione, attività sportivo e di attività accessorie a supporto all'ospitalità come per esempio noleggio bici, servizio navetta, noleggio scooter, servizio di ciclo-officina, pulizie.

2. Sviluppare servizi di imprenditorialità e imprenditoria giovanile attraverso la creazione di vari rami d'impresa come per esempio l'attività di falegnameria, agricoltura, accompagnamento e ospitalità turistica, gestione di case vacanza/ostelli/rifugi, ristorazione, organizzazione eventi, noleggio attrezzature audio/video e per eventi in generale, organizzazioni formazioni, attività sportive, manutenzione verde, assistenti bagnanti, sartoria, realizzazione di software, e attraverso

3. Produzione e commercializzazione di prodotti artigianali, agricoli, ludici, d'abbigliamento, culinari, d'arredamento, editoriali,

4. gestione di mercatini dell'usato, realizzazione e gestione di piccole officine che offrono servizi personalizzati di fabbricazione digitale.

5. Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, realizzando attività di cui al punto 1, 2, 3 e 4.

La Cooperativa agirà sia in proprio, sia in collaborazione con enti privati e pubblici, mediante convenzioni, concessioni, affidamenti ed ogni altra forma di rapporto.

Per il raggiungimento di detti scopi la Cooperativa si servirà oltre che dei soci anche dei lavoratori nella veste di dipendenti o collaboratori e potrà utilizzare anche l'opera di Soci volontari e di terzi (non Soci) quali, ad esempio, i volontari in servizio civile e simili.

La cooperativa si propone inoltre di:

1. dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consorzi e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

2. raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento

mento dell'oggetto sociale, istituendo una sezione di attività del risparmio sociale, disciplinata da apposito regolamento;

3. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

4. costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento della Cooperativa e altresì adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento della stessa.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere qualsiasi atto e tutte le operazioni - mobiliari, immobiliari e finanziarie, di garanzia, avallo e fideiussione strumentali alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

TITOLO II

Soci/ie

Art. 4 - Requisiti e categorie per i Soci/ie Cooperatori/trici-

Il numero dei Soci/ie è illimitato e variabile, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se la compagine sociale conta 9 o più Soci, possono essere Soci anche soggetti diversi dalle persone fisiche - in particolare persone giuridiche pubbliche o private, enti organismi e associazioni - nei cui statuti sia previsto il sostegno, il finanziamento o lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere Soci cooperatori tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, intendono perseguire gli scopi indicati all'art. 2.

Possono essere Soci cooperatori della Cooperativa elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario alle esigenze della Cooperativa stessa.

I Soci cooperatori si distinguono in Soci volontari, Soci lavoratori e Soci in formazione.

Possono essere ammessi in qualità di Soci volontari coloro che intendono collaborare alle attività sociali a titolo gratuito, in spirito di solidarietà sociale con il riconoscimento solo del diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa e per la totalità dei Soci. I Soci volontari non possono comunque superare quanto previsto in materia di cooperazione sociale. I Soci volontari sono indicati in una sezione speciale del Libro Soci.

Possono essere ammessi in qualità di Soci lavoratori coloro che partecipano alle attività sociali perché hanno maturato o intendono maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa. Il Socio che intenda apportare prestazioni lavorative retribuite stabilisce, contestualmente o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti in materia di lavoro e contratti d'opera. I rapporti di lavoro, in qualsiasi forma instaurati, saranno disciplinati da apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea.

Può essere riconosciuta la qualità di Soci in formazione, ex art. 2527, ultimo comma, del Codice Civile, ai nuovi Soci ammessi in funzione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I nuovi Soci così riconosciuti non possono superare un terzo del numero totale dei Soci. Al Socio in formazione spetta il diritto di partecipare alle Assemblee, non gode del ritorno dell'utile, non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione, può esercitare il diritto di voto esclusivamente per il rinnovo delle cariche sociali. Al termi-

ne di un periodo di 2 anni il nuovo Socio è ammesso a godere i diritti che spettano ai Soci lavoratori.

Art. 5 - Trattamento normativo ed economico dei Soci lavoratori e dei dipendenti -

Il trattamento economico e normativo dei Soci lavoratori di cui alla L. n. 142 del 2001 s.m.i è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci tenendo conto della natura, subordinata o diversa da quella subordinata, del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i Soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama gli eventuali contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai trattamenti economici minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i Soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei Soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del Socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della cooperativa, soci e non, non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La cooperativa dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Art. 6 - Rapporto mutualistico e/o lavorativo del Socio in cooperative ed imprese concorrenti -

È fatto divieto ai Soci di esercitare imprese concorrenti, di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Art. 7 – Domanda e procedura di ammissione -

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta dalla quale devono ricavarsi i seguenti dati e documenti:

- a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il domicilio, la cittadinanza, l'attuale condizione professionale e il codice fiscale – se trattasi di persona fisica;
- b) la denominazione, la sede, il legale rappresentante, la data di costituzione e la deliberazione dell'organo competente sulla presentazione della domanda di ammissione – se trattasi di persona giuridica;
- c) l'ammontare della quota che intenda sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore, né superiore ai limiti fissati dalla legge;

d) il tipo di apporto che s'intenda dare nella Cooperativa, in conformità al presente Statuto ed all'apposito regolamento;

e) l'accettazione esplicita della clausola compromissoria di cui agli articoli 34 e 35 del presente Statuto;

f) la dichiarazione di conoscere e voler osservare l'atto costitutivo, il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

Al Consiglio d'Amministrazione compete di esaminare la richiesta circa l'esistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione ed i motivi che hanno determinato la domanda dell'interessato, per decidere in merito all'accoglimento della stessa.

In caso di accoglimento di una o più domande di ammissione di nuovi Soci lavoratori o volontari ovvero in formazione, la delibera del Consiglio deve precisare che trattasi di assegnazione alla categoria corrispondente.

La delibera di ammissione dev'essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione. Il neoammesso deve versare almeno una quota. Non adempiendosi a tale obbligo entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa perde efficacia.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni agli interessati. In questo caso essi possono chiedere, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della convocazione normale immediatamente seguente.

In sede di Bilancio, il Consiglio di Amministrazione illustra le ragioni delle delibere assunte relativamente all'ammissione dei nuovi Soci.

Art. 8 - Soci sovventori e strumenti finanziari

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori" ai sensi dell'art. 4, Legge n. 59/1992, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.

A ciascun socio sovventore sarà attribuito 1 voto. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulti iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

I soci sovventori persone fisiche possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione. I Consiglieri scelti tra i soci sovventori non possono comunque essere superiori ad un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 3 del presente Statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna quota è di € 500,00 (euro cinquecento).

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito secondo il valore nominale, eventualmente rivalutato.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita

dalla legge.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote degli altri soci.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello degli altri soci.

La Cooperativa può emettere ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

Art. 9 - Obblighi e diritti dei Soci -

I Soci devono contribuire al perseguimento degli scopi sociali, quindi concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli Organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione; inoltre essi partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi di produzione del servizio; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Art. 10 - Scioglimento del rapporto sociale -

Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da morte, recesso od esclusione, nonché per fallimento od estinzione, nel caso di soci persone giuridiche.

Art. 11 - Recesso del socio -

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso dev'essere comunicata alla Cooperativa con raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, i Consiglieri devono darne immediata comunicazione al Socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla procedura di conciliazione secondo l'art. 34 dello Statuto.

Il recesso ha effetto - per quanto riguarda il rapporto sociale - dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra Socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

Art. 12 - Esclusione del socio -

Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione e con riferimento all'art. 2533, primo comma, Codice Civile, può essere escluso specificamente il socio:

- a) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Cooperativa;
- b) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- c) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

- d) che in qualsiasi modo danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa oppure fomenti dissidi o disordini tra i Soci;
- e) che, senza giustificati motivi, sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa;
- f) che veda risolversi l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato:
 - 1) per mutuo consenso;
 - 2) per dimissioni, anche in periodo di prova;
 - 3) per esclusione;
 - 4) per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 - b. diverso da quello subordinato:
 - 1) per mutuo consenso;
 - 2) per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore.

Art. 13 - Tutela del socio receduto o escluso -

Le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione con riguardo ai soci receduti od esclusi, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, al quale è riservata la possibilità di instaurare la procedura di conciliazione di cui all'art. 34 del presente Statuto o di ricorrere al giudizio arbitrale di cui all'art.35.

Fatto salvo quanto previsto in merito alla risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro (art. 12 lett. f), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolve a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di amministrazione.

La domanda di introduzione della procedura conciliativa od il ricorso al giudizio arbitrale devono essere proposti, pena la decadenza, con lettera raccomandata, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 14 - Rimborso della quota sociale -

Nei casi di recesso, esclusione o morte di un Socio, questi o i suoi eredi hanno diritto al rimborso della quota sociale la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui si scioglie il rapporto sociale. In ogni caso essa non potrà superare il valore nominale della quota posseduta (eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale).

Il pagamento dev'essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio in cui si sia verificato il fatto estintivo del rapporto, ferma restando la decadenza dal diritto al rimborso stesso qualora questo non venga richiesto mediante lettera raccomandata spedita entro 180 (centottanta) giorni dal fatto estintivo del rapporto sociale.

Per la frazione di quota assegnata al Socio ai sensi dell'art. 2545, quinquies e sexies del Codice Civile, la liquidazione della stessa, compresi gli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine di 5 anni. Il Consiglio d'amministrazione, quando a suo giudizio sussistano particolari motivi per garantire la società ed i Soci, ha la facoltà esclusiva di rimandare il rimborso per un periodo non superiore ai due anni dall'approvazione del bilancio predetto.

Se, entro un anno dall'estinzione del rapporto sociale e/o mutualistico, si manifestasse l'insolvenza della società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto a liquidazione della quota.

TITOLO III

Patrimonio

Art. 15 – Patrimonio Sociale -

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sociali sottoscritte dai soci cooperatori, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti e dal capitale sociale sottoscritto dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale indivisibile, costituita dall'accantonamento degli utili di gestione;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4, primo comma, Legge 59/92;
- d) da fondi e riserve, eventuali e/o straordinarie;
- e) da qualunque liberalità che pervenga alla Cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Le riserve sono destinate a coprire eventuali perdite ed all'eventuale reintegrazione del capitale sociale.

Art. 16 - quote sociali -

Le quote sociali non possono essere inferiori o superiori ai limiti di legge e non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il Socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire Socio.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto e vincolo, dovendosi considerarle vincolate a favore della Cooperativa a garanzia delle obbligazioni contratte dai Soci verso di essa.

La Cooperativa potrà pertanto incamerare le quote sociali dei Soci inadempienti e morosi sino alla copertura del suo credito, senza formalità di legge.

Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa può rimborsare od acquistare proprie azioni, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2529 del Codice Civile.

TITOLO IV

Esercizio sociale, Bilancio, Utili e Perdite

Art. 17 - Esercizio sociale -

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea alla fine di ogni esercizio sociale, entro i termini di legge.

Entro i medesimi termini e con le stesse modalità, la cooperativa sociale deve redigere secondo le linee guida di legge, approvare, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 18 - Destinazione degli utili -

Gli utili di esercizio risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le misure e le modalità previste dalla Legge n. 59/92;
- c) ai Soci, quale dividendo, in quote ragguagliate al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, ma in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- d) a remunerazione dei Soci sovventori, per un importo pari al dividendo da riconoscere ai Soci cooperatori eventualmente aumentato del 2%;

e) ad eventuali trattamenti economici aggiuntivi (ristorni), nei limiti e con le modalità previste dalle norme speciali per la cooperazione, come pure nei limiti e con le modalità adottate dal regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci;

f) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

g) l'eventuale rimanenza sarà destinata a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può sempre deliberare, in deroga alle disposizioni del precedente comma, che la totalità degli utili di esercizio venga devoluta a riserva straordinaria indivisibile, ad esclusione dei punti a) e b).

In particolare, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto sociale;

b) non potrà distribuire le riserve fra i Soci durante la vita della società, né in caso di scioglimento;

c) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi maturati ai sensi di legge;

c) dovrà provvedere alla devoluzione del patrimonio sociale netto risultante in caso di liquidazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge n. 59/92, o secondo le altre modalità previste dalla legge, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati dai soci.

Art. 19 - Provvedimenti in caso di perdita -

In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, i soci che apportano il loro lavoro possono - validamente e pro tempore - rinunciare a parte del proprio trattamento economico, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché previa deliberazione da parte dell'assemblea di un piano di crisi.

TITOLO V

Gli organi sociali

Art. 20 – Organi -

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge.

Art. 21 - Assemblea dei Soci -

L'assemblea, oltre a deliberare sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, C.C., delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalle norme speciali in materia di cooperazione e cooperazione di lavoro, nonché sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e non riservati dalla Legge o dallo Statuto alla competenza di altri organi sociali.

Le assemblee possono tenersi anche fuori della sede sociale, purché in Italia. E' possibile effettuare le Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che questi garantiscano l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva capacità degli stessi di partecipare attivamente con interventi in diretta durante la riunione.

ne, nonché consentano l'esercizio del diritto di voto.

La loro convocazione, a cura del Consiglio di Amministrazione, deve effettuarsi mediante avviso riportante l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione. Almeno 8 giorni prima della data stabilita, tale avviso è da affiggersi presso la sede sociale e deve essere fatto pervenire a tutti i Soci, al recapito risultante dal Libro Soci, tramite un mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento quindi anche tramite posta elettronica.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale.

L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e/o anche quando l'organo di controllo (se nominato) o almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 22 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni -

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti e rappresentati.

Per le modifiche dell'atto costitutivo è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti.

Art. 23 - Diritto di voto e deleghe -

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti sottoscritti. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. Le modalità di votazione saranno stabilite dall'Assemblea, ma saranno comunque palesi. I Soci, hanno la facoltà di farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci con diritto di voto, mediante delega scritta e presentata prima dell'inizio dell'Assemblea.

Ciascun Socio può rappresentare al massimo un altro Socio.

Art. 24 - Assemblea: deliberazioni e verbalizzazione -

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o, in loro assenza, da un Socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'assemblea nomina un Segretario verbalizzante, che può essere un non socio, nonché, se necessario, due scrutatori.

Art. 25 – Consiglio di Amministrazione -

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che è formato da cinque componenti a sette componenti; il loro numero è determinato in sede di assemblea deliberativa la nomina del consiglio stesso. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; sono scelti tra i soci e sono dispensati dal prestare cauzione. Decadono dalla carica quando vengono meno i requisiti per conservare la qualità di socio oppure quando, senza giustificato motivo, non partecipino ad almeno quattro riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. Per il completamento del Consiglio di Amministrazione, nei casi di cariche vacanti, si osservano le disposizioni di cui all'art. 2386 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice-Presidente.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi

di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti

Art. 26 – Modalità di Convocazione -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che egli lo reputi necessario ed utile, oppure quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera consegnata non meno di 3 giorni prima della data fissata, oppure a mezzo e-mail. L'avviso di convocazione deve essere inviato con le stesse modalità anche ai componenti l'organo di controllo, se nominati. Le adunanze sono comunque valide se tutti i Consiglieri ed i componenti gli organi di controllo sono presenti alla seduta, anche se non sia stato dato preavviso regolare.

Art. 27 - Delibere del Consiglio -

Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi. Nelle votazioni, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 28 - Compiti e funzioni del Consiglio -

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le funzioni ed i poteri demandati gli dalla legge e dal presente statuto per la gestione sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente o al Vice-Presidente od ad altri Consiglieri. Non possono essere oggetto di delega le materie previste dall'art. 2381, quarto comma, del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici. I delegati dovranno riferire nella prima riunione del Consiglio circa l'esecuzione dei mandati ricevuti.

I Consiglieri, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dalla legge i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri può essere promossa da ciascun socio.

Art. 29 - Presidente -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo di sintesi e di propulsione per le attività del Consiglio; è il legale rappresentante della Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che specifichi anche gli atti per i quali disporre con procura, il Presidente potrà nominare procuratori nelle persone di altri Consiglieri oppure di dipendenti con funzioni direttive.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente e, in mancanza o nell'assenza di questi, ad altro Consigliere designato dal Consiglio e, in mancanza di designazione, al Consigliere più anziano di età.

Non possono assumere la presidenza della cooperativa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, ovvero di società costituite da socio unico persona fisica, di enti con scopo di lucro o di amministra-

zione pubbliche.

Art. 30 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto nei termini di legge.

Come organo di controllo può essere nominato anche un collegio sindacale, sempre secondo le modalità e i requisiti di legge.

I possessori di strumenti finanziari possono eleggere sino ad un terzo dei componenti l'organo di controllo, o altro limite massimo previsto dalla legge.

Salvo diversa deliberazione di legge o dell'assemblea, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

In alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, laddove previsto dalla legge o su delibera dell'assemblea, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il revisore svolgerà l'attività di revisione legale e – se prevista – la funzione di organo di controllo secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 31 - Azione sociale di responsabilità esercitata da soci

Per l'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo si rinvia alle norme di legge in materia.

TITOLO VI

Scioglimento e Liquidazione

Art. 32 - Nomina dei liquidatori -

L'Assemblea, nei casi di scioglimento della Cooperativa, dovrà procedere alla nomina di un liquidatore, scegliendolo preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 33 - Devoluzione del patrimonio -

In caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge n. 59/92.

TITOLO VII

Clausola compromissoria

Art. 34 – Tentativo di conciliazione -

I Soci sono obbligati ad esperire preventivamente una procedura di conciliazione in merito ad ogni controversia tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti. Sono escluse da tale previsione le vertenze relative a rapporti di lavoro che sono affidate alle procedure conciliative previste dalla

normativa del lavoro e dalle leggi speciali in materia di soci lavoratori. È fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Commercio di Verona, conformemente all'art. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003.

Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Art. 35 – Giudizio arbitrale -

Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i Soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti. L'istanza per la nomina degli arbitri va rivolta al Presidente del Tribunale di Verona.

Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio, nonché le norme e i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Il Collegio decide secondo diritto.

Si richiamano, in quanto compatibili, gli articoli in materia di arbitrato del D. Lgs. n. 5/2003.

TITOLO VIII

Disposizioni generali

Art. 36 – Disposizioni conclusive -

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta lo scioglimento della società.

Le clausole mutualistiche previste nel presente Statuto, ed in particolare gli articoli 18 e 33, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

FIRMATO: SIMONE PERINA - ALBA BUONAIUTO. VI E' SIGILLO.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO

ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 D.LGS.
82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO FORFETTARIO AI SENSI DEL
DECRETO MINISTERIALE DEL 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE MODELLO
UNICO INFORMATICO